



**POLO LICEALE
LICEI SYLOS FIORE**

*Liceo Classico - Liceo Linguistico – Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane opz. Economico-Sociale*

V.le A. Gramsci – 70038 TERLIZZI tel. 080/3510401
bapc23000q@istruzione.it - PEC: bapc23000q@pec.istruzione.it
www.liceisylosfiore.edu.it

DISCIPLINA DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
(delibera n. 7 del 28/09/2021)**

VISTO IL D.Lgs. 297/94 e successive modifiche e integrazioni – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

VISTO il D.L. 137/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 169/2008 che agli artt. 1, 2, 3 ha dettato norme in materia di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni prevedendo altresì l'emanazione di apposito regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti

VISTO il D.Lgs. 76/2005 recante norme sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

VISTO il DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007 – Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

VISTO il D.M. 139/2007 – Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione

VISTO il DPR 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

VISTO il DPR 122 del 2009 recante norme di coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni

VISTA la C.M. 20 del 4/03/2011 che ha per oggetto la validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado

VISTO il DPR 89/2010 Regolamento recante norme per il riordino dei licei

VISTO il Piano triennale dell'offerta formativa

delibera quanto segue:

art. 1 - Gli studenti, secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

art. 2 - Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato al fine di consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Il limite minimo di frequenza inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente.

art. 3 - Per la determinazione del limite minimo di presenza, come base di riferimento è considerato il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Tale orario curriculare è considerato obbligatorio.

art. 4 – Per la determinazione dell’orario annuale obbligatorio personalizzato sulla cui base calcolare il limite minimo di frequenza per la valutabilità del percorso formativo di ciascuno studente si considerano, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

art. 5 – Sulla base dell’ordinamento vigente per ciascun indirizzo di studio presente nella scuola, si definisce nella tabella n.1 il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, il limite minimo di frequenza, il limite massimo di assenze.

art. 6 - Ai fini della determinazione dell’orario obbligatorio personalizzato, per gli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell’IRC e non hanno optato per attività alternative, avendolo manifestato espressamente all’atto dell’iscrizione, il monte ore annuo di riferimento è calcolato escludendo dalla base di calcolo le ore di IRC.

art.7 – Per gli studenti diversamente abili, ai fini della determinazione dell’orario obbligatorio personalizzato si assumerà come base di calcolo l’orario settimanale definito nei rispettivi PEI.

Tab.1

	Monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso			Limite minimo di frequenza 3/4	Limite massimo di assenze 1/4	Limiti per i non avvalentisi IRC/Att. Alternativa
				per la validità dell’anno scolastico		
	Ore settimanali	Settimane	Ore annuali	Ore	Ore	Minimo di frequenza /massimo di assenza
I e II Liceo Scienze Umane	27	33	891	668	223	644/214
III, IV e V Liceo Scienze Umane	30	33	990	743	247	718/239
I e II Liceo Scienze Umane opz. E.S.	27	33	891	668	223	644/214
III, IV e V Liceo Sc. Um. opz. E.S.	30	33	990	743	247	718/239

I e II Liceo Linguistico potenziato	28	33	924	693	231	668/223
III, IV e V Liceo Linguistico potenziato	31	33	1023	767	256	743/247
III, IV e V Liceo Linguistico	30	33	990	743	247	718/239
I e II Liceo Classico potenziato	29	33	957	718	239	693/231
III, IV e V Liceo Classico potenziato	33	33	1089	817	272	792/264
III, IV e V Liceo Classico	31	33	1023	767	256	743/247
I e II Liceo Scientifico potenziato e Liceo scientifico opz. SA potenziato	28	33	924	693	231	668/223
III, IV e V Liceo Scientifico potenziato e Liceo scientifico opz. SA potenziato	31	33	1023	767	256	743/247
III, IV e V Liceo Scientifico e Liceo scientifico opz. SA	30	33	990	743	247	718/239

art. 8 - Sono computate come ore di assenza:

1. entrate in ritardo di una o più ore rispetto all'orario scolastico
2. uscite in anticipo di una o più ore rispetto all'orario scolastico
3. assenze per malattia
4. assenze per motivi familiari
5. partecipazione ad astensioni collettive dalle lezioni
6. astensione dalle assemblee d'Istituto e/o di classe
7. mancata frequenza delle lezioni in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione, a visite guidate o ad altre attività che si svolgono fuori dai locali scolastici, rientranti nella progettazione didattico-educativa di classe o di istituto
8. assenze per provvedimenti disciplinari.
9. entrata in ritardo di una o più ore rispetto all'orario scolastico nel collegamento in DAD in caso di quarantena per COVID-19
10. uscita in anticipo di una o più ore rispetto all'orario scolastico nel collegamento in DAD in caso di quarantena per COVID-19
11. assenza per l'intera giornata nel collegamento in DAD in caso di quarantena per COVID-19

art. 9 – Non sono considerate tra le assenze:

1. la partecipazione ad attività rientranti nella progettazione didattico-educativa di classe o di istituto anche se realizzate fuori dai locali scolastici (per es.: campionati studenteschi, progetti didattici, attività di orientamento, visite e viaggi di istruzione ecc.)
2. la partecipazione a stage e percorsi di PCTO
3. i giorni di chiusura della scuola per cause di forza maggiore o per disposizione delle competenti autorità.

art. 10 – A ciascuna istituzione scolastica è riconosciuta la possibilità di individuare, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite minimo di frequenza per la valutabilità del percorso formativo di ciascuno studente.

art.11 – Ai fini dell’articolo precedente si considerano le seguenti **deroghe** al limite minimo di presenza per casi certi e documentati, non imputabili agli studenti interessati:

1. assenze dovute a ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificato di ricovero e di dimissione indicante, eventualmente, la durata del successivo periodo di convalescenza convalidato dal medico di base del SSN;
2. assenze per quarantena o isolamento fiduciario autocertificato dal genitore ai sensi del DPR 445/2000, con presentazione di idonea documentazione a richiesta dell’istituzione scolastica;
3. assenze per malattia che si protraggono per **almeno 3 giorni** documentate da certificato medico;
4. assenze dovute a **patologia grave** documentata dal medico di base e/o specialista con apposita certificazione acquisita agli atti della scuola;
5. assenze per donazioni di sangue, midollo osseo o altro organo certificati dal medico della struttura ospedaliera in cui è avvenuta la donazione;
6. assenze per visita specialistica documentata da certificato del medico specialista
7. assenze per **vaccinazioni** e/o esami clinici certificati dalla struttura pubblica o privata che ha eseguito gli esami ovvero somministrato il vaccino;
8. assenze per terapie e/o cure programmate, specie se conseguenti a interventi chirurgici o a patologie gravi o croniche, certificati dal medico di base del SSN o specialista;
9. assenze per perdita di un genitore, fratello/sorella fino a un massimo di 3 giorni;
10. assenze per assistenza a genitore o familiare in situazione di grave malattia accertata dal Consiglio di Classe;
11. assenze per testimonianza o coinvolgimento in procedimenti giudiziari purché adeguatamente certificate;
12. la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi, test universitari, gare, esami di guida
13. assenze per partecipazione ad attività organizzate da federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I, da Accademie di danza, Conservatori di musica o Enti Culturali riconosciuti a livello nazionale purché adeguatamente certificate;
14. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che individuano giorni di riposo diversi dalla domenica;
15. gli ingressi posticipati e/o le uscite anticipate dovute a motivi di trasporto (per es., indisponibilità di corse compatibili con l’orario scolastico ecc.) purché accertate dalla scuola;
16. assenze per lavoro estivo documentato

art.12 – le assenze sono da giustificare entro due giorni, pena la perdita del diritto alla deroga.

art. 13 – Gli studenti maggiorenni potranno autogiustificare le proprie uscite anticipate e i propri ingressi posticipati per un numero **massimo di 15 ore, previa presentazione di autorizzazione dei genitori**. Pertanto, **le assenze relative all'intera giornata dovranno sempre essere giustificate dai genitori**.

art.14 – In ogni caso, è richiesto che **le assenze** complessivamente totalizzate, comprensive delle deroghe eventualmente concesse, **non pregiudichino**, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe si esprime nel merito con specifica delibera motivata.

art. 15 - Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato come indicato nella tab.1 comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale nonché la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

art. 16 – La frequenza irregolare dalle lezioni, sebbene tale da non rientrare nelle casistiche di mancata validità dell'anno scolastico come definita in tab.1, sarà, in ogni caso, elemento essenziale per la valutazione del comportamento degli studenti e per l'attribuzione del credito scolastico.

art. 17 – **Il limite massimo delle assenze, al netto delle deroghe, ai fini dell'attribuzione del punteggio superiore della banda di oscillazione del credito scolastico è stabilito in 35 ore annue per gli alunni delle classi del triennio.**

art. 18 - L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza per la validità dell'anno. Pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite.

Secondo la periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, la scuola fornisce informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna M. Allegretta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)